Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 18 *dicembre* 1973
registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1974
registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 299

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SARDU Peppino, nato il 9 dicembre 1917 a Pabillonis (Cagliari), sergente magg. del 31° btg. guastatori genio. — Sottufficiale guastatore di grande capacità e coraggio, vicecomandante di plotone, si prodigava nell'attacco di munita piazzaforte nemica. Dopo avere partecipato alla colmata del fosso anticarro e alla rimozione di una fascia minata per consentire il passaggio di mezzi corazzati, procedeva al successivo assalto contro i reticolati e i fortini nemici. Ferito gravememte, procedeva impavido verso l'obiettivo, che conquistava con il reparto. Esempio di eccezionale audacia e notevole tempra di combattente. — Tobruk, 20 giugno 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

GREGO Abramo, nato il 30 agosto 1921 a Cartigliano (Vicenza), soldato dell'8° rgt. art. — Componente di nucleo di superstiti accerchiati da soverchianti forze nemiche, attraverso aspro combattimento ed immani difficoltà di clima e di rifornimento dava prova di sprezzo del pericolo e di serena fiducia nella possibilità di forzare il cerchio delle forze nemiche. — Shapilow-Olgoschi-Grasnoje-Gorowka, 19 dicembre 1942-7 gennaio 1943.

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 341 (Bollettino ufficiale 1916, disp. 81, pag. 4628):

CACCHIONE Beniamino, nato a S. Elia Fiume Rapido (e non Cassino) (Frosinone) il 5 maggio 1895, s. ten. cpl. del 15° rgt. fanteria;

Decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1917, registro n. 38, foglio n. 37 (Bollettino ufficiale 1917, disp. 12, pag. 992):

GIACOPAZZI Giuseppe da Borgotaro (fraz. Rovinaglia) (Parma), soldato del 20° reggimento fanteria.

Le sopracitate croci si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

E' sanzionata la concessione della croce al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate a:

FRIERI Giuseppe, nato il 13 novembre 1919 a Cairano (Avellino), geniere del XXV btg. misto del genio. — Sempre primo e volontario in ogni azione rischiosa, volontariamente effettuava una ardita ricognizione per la ricerca di compagni che si ritenevano dispersi. — Fronte di Tobruk, 10-11-12 ottobre 1941.

(5215)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 luglio 1974, n **294**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, la parola « sessanta » *è sostituita dalla seguente* « novanta » *e il numero* « 320 » *dal seguente* « 400 »;

e soppresso l'ultimo comma.

All'articolo 4, primo comma, il numero « 9,6 » *è sostituito dal seguente* « 12,6 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE

RUMOR — BISAGLIA — GIOLITTI — TANASSI — COLOMBO — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **295**.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, n. 977, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Pietro apostolo e Stefano martire, in Sermoneta.

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rettificato il dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, n. 977, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Pietro apostolo e Stefano martire, in Sermoneta, nel senso che, ove è scritto: « in località *Valvisciola* del comune di Sermoneta (Latina) », leggasi: « in località *Valvisciolo* del comune di Sermoneta (Latina) ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 54. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **296**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua delle parrocchie di S. Maria e di S. Bartolomeo, in Scandeluzza.

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 1° febbraio 1973, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria, in Scandeluzza (Asti), e di S. Bartolomeo, in frazione Rinco dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 59. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Moscato di Noto naturale » o « Moscato di Noto » ed approvazione del disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini che, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso di propria iniziativa, sentito il parere del comitato tecnico regionale dell'agricoltura per la Sicilia, il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Noto naturale » o « Moscato di Noto » formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1973, n. 208;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alle proposte del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Moscato di Noto naturale » o « Moscato di Noto » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Moscato di Noto naturale » o « Moscato

di Noto » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Moscato di Noto naturale » o « Moscato di Noto ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Moscato di Noto naturale » o « Moscato di Noto » per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti commi saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Moscato di Noto naturale » o « Moscato di Noto » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1974

LEONE

FERRARI-AGGRADI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1974
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 113

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « MOSCATO DI NOTO NATURALE » O « MOSCATO DI NOTO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Noto naturale » o « Moscato di Noto » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Moscato di Noto naturale » o « Moscato di Noto » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco (localmente denominato a volte, in modo improprio, Moscato giallo o Moscatella).

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino di cui all'art. 1 comprende tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Avola.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono particolarmente idonei i terreni di natura geologica pliocenica e calcareo-siliceo-argillosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Moscato di Noto naturale » o « Moscato di Noto » è stabilita in 125 q.li per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino al consumo non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di spumantizzazione, alcoolizzazione e di affinamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Le uve, dopo un'accurata cernita, vengono pigiate e diraspate o non, ovvero pressate sofficemente anche se non pigiate.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Moscato di Noto naturale » e « spumante » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 gradi.

Art. 6.

Il vino « Moscato di Noto naturale » o « Moscato di Noto » destinato come tale al consumo diretto, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo dorato più o meno intenso, all'ambrato;
aroma: caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: leggermente aromatico, caratteristico di moscato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5 di cui almeno 8 svolti;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Noto naturale » o « Moscato di Noto », può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ed il vino liquoroso ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni stabilite nel presente disciplinare. Per il « Moscato di Noto » liquoroso la fermentazione si protrae fino ad ottenere una gradazione alcoolica minima effettiva di gradi 6,5, dopo di che si procede all'aggiunta di alcool da vino e/o acquavite di vino.

Il vino « Moscato di Noto » liquoroso non potrà essere immesso al consumo prima di cinque mesi a partire da quando è stato alcoolizzato.

Art. 8.

Il vino « Moscato di Noto » spumante, preparato in ottemperanza alle vigenti norme sugli spumanti, all'atto dell'imbottigliamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante e in tale stato conservabile in condizioni normali;
colore: paglierino o giallo dorato tenue, comunque non intenso o rossiccio;
odore: aroma caratteristico di moscato;
sapore: delicatamente dolce, aromatico di moscato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 13 di cui svolti almeno 8 gradi;
zuccheri riduttori: minimo 50 grammi litro;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
pressione assoluta in bottiglia a 20 °C: almeno 4 atmosfere.

Art. 9.

Il vino « Moscato di Noto » liquoroso, da indicarsi in etichetta, deve essere ottenuto da uve che abbiano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13, e all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: delicato e fragrante aroma di moscato;
sapore: dolce, gradevole, caldo e vellutato;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 22 di cui effettiva almeno 16 gradi;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco minimo: 22 per mille.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 11.

E' vietato usare assieme alle denominazioni di cui al presente disciplinare qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 12.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Moscato di Noto naturale » o « Moscato di Noto » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5930)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di San Prisco.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 26 novembre 1972 per il rinnovo del consiglio comunale di San Prisco (Caserta) una delle liste concorrenti ottenne la maggioranza assoluta (11 seggi su 20) e si potè quindi agevolmente procedere alla costituzione degli organi ordinari.

Ciò nonostante il civico consesso ha funzionato sempre con grande difficoltà, tant'è che è rimasto inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con telegramma del 19 dicembre 1973, chiedeva al su menzionato comune, a scanso dei provvedimenti sostitutivi previsti dal citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, di far conoscere gli estremi della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 con invito, qualora tale ente non vi avesse provveduto, di comunicare la data di convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio stesso.

A seguito di tale invito, la giunta municipale convocava il consiglio comunale per il giorno 16 gennaio 1974 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consesso di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza 12 gennaio 1974, fatta notificare a tutti i consiglieri, nel confermare la convocazione del consiglio comunale fissata dalla giunta municipale per il 16 gennaio 1974, assegnava al consiglio stesso il termine ultimo del 10 febbraio 1974 per l'assolvimento di detto adempimento, con l'espressa avvertenza che in caso di non ottemperanza sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, veniva sottoposto all'esame del consiglio comunale nella seduta del 16 gennaio 1974, ma con esito infruttuoso, atteso che i consiglieri comunali decidevano di rinviare la seduta a data da destinarsi.

La situazione poi si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dagli assessori, delle quali il consiglio prendeva atto nella seduta del 7 febbraio, senza peraltro provvedere nè alla sostituzione dei dimissionari nè all'esame del bilancio.

Tali argomenti venivano quindi posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari del 9 e 12 febbraio 1974; entrambe le sedute andavano, però, deserte per mancanza del numero legale.

Essendo decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Caserta del comi-

tato regionale di controllo, con provvedimento 13 febbraio 1974 ha nominato un commissario per l'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

In data 24 febbraio u. s. il predetto commissario regionale ha provveduto a tale adempimento.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, con decreto n. 708/13/1/Gab. ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento, nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto il consiglio comunale di San Prisco, nonostante formale diffida, è rimasto carente in ordine al bilancio di previsione del 1974 che è stato approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 aprile 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Prisco (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Urbano.

Roma, addì 12 luglio 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di San Prisco (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 aprile 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Prisco (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Urbano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

TAVIANI

(6180)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1974.

Sostituzione di membri del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 321 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1974, concernente la costituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, previsto dal titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la nota n. 13212 in data 6 novembre 1973, con la quale il Ministro per il turismo e lo spettacolo comunica che, in sostituzione del dott. Domenico De Gregorio collocato recentemente a riposo, viene designato il primo dirigente dott. Mario De Silva a rappresentare nel comitato suindicato il proprio dicastero, in caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo;

Visto il telegramma in data 7 dicembre 1973, protocollo n. 8010, con il quale il Ministro per la pubblica istruzione designa, quali rappresentanti in seno al comitato, il primo dirigente Francesco Sisinni, membro effettivo, in sostituzione del dott. Ennio Colucci, ed il direttore di divisione dott. Roberto Porfili, membro supplente, in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Balducci;

Considerato che per coadiuvare il capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica nella segreteria del comitato, occorre provvedere alla sostituzione della dott.ssa Carla Picardi, collocata a riposo a domanda;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario De Silva è nominato, quale rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, membro supplente del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in sostituzione del dott. Domenico De Gregorio.

Art. 2.

Il dott. Francesco Sisinni ed il dott. Roberto Porfili sono nominati, rispettivamente in sostituzione del dottor Ennio Colucci e della dott.ssa Maria Luisa Balducci, membro effettivo e membro supplente del comitato, quali rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il dott. Giampiero Catalini, direttore di sezione dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, sostituisce la dott.ssa Carla Picardi, per coadiuvare il capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica nella segreteria del comitato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 33

(5748)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1974.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 574 in data 7 maggio 1958 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1971, con cui è stato nominato, per un triennio, il collegio sindacale dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del sindaco supplente dott. Antonino Fiumara, deceduto;

Decreta:

La dott.ssa Rosalba Locci, consigliere nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali è nominata sindaco supplente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie in sostituzione del dott. Antonino Fiumara, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(5869)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di due opzioni al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia in Milano, della società francese « L'Abeille Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1969 relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia in Milano, della società francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, di due opzioni al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; le opzioni al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia in Milano, della società francese di assicurazioni « L'Abeille Vita »:

tariffa 4 R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 16 settembre 1969 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

tariffa 14 RC (MF), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

tariffa 22 R, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante.

Roma, addì 6 giugno 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(5997)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1974.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Andria, Avezzano, Bressanone, Chiavenna, Domodossola, Lecce, Macomer, Montebelluna, Oristano, Paola, Pavullo nel Frignano, Schio, Soverato, Spilimbergo, Stradella, Vibo Valentia, Vicenza e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 17 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 549, concernente la modificazione delle tariffe telefoniche interurbane;

Visti i piani tecnici dei distretti di:

Andria	Paola
Avezzano	Pavullo nel Frignano
Bressanone	Schio
Chiavenna	Soverato
Domodossola	Spilimbergo
Lecce	Stradella
Macomer	Vibo Valentia
Montebelluna	Vicenza
Oristano	

presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 461ª adunanza tenuta il 25 ottobre 1973;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nella 1312ª adunanza del 7 marzo 1974;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel parere espresso nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici dei distretti di:

Andria	Paola
Avezzano	Pavullo nel Frignano
Bressanone	Schio
Chiavenna	Soverato
Domodossola	Spilimbergo
Lecce	Stradella
Macomer	Vibo Valentia
Montebelluna	Vicenza
Oristano	

che, tra l'altro, comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei distretti:

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Andria	
1. Andria	1. Andria 2. Trani	1. Andria 2. Barletta 3. Trani
2. Canosa di Puglia	1. Canosa di Puglia	1. Canosa di Puglia
3. Minervino Murge	1. Minervino Murge	1. Minervino Murge
4. Spinazzola	1. Spinazzola	1. Spinazzola
5. Trinitapoli	1. Trinitapoli	1. Trinitapoli 2. Margherita di Savoia 3. S. Ferdinando di Puglia
	Distretto di Avezzano	
1. Avezzano	1. Avezzano	1. Avezzano 2. Capistrello 3. Castellafiume 4. Luco dei Marsi 5. Magliano de' Marsi 6. Massa d'Albe 7. Scurcola Marsicana
2. Balsorano	1. Balsorano	1. Balsorano 2. San Vincenzo Valle Roveto
3. Carsoli	1. Carsoli	1. Carsoli 2. Oricola 3. Pereto 4. Rocca di Botte
4. Celano	1. Celano	1. Celano 2. Aielli 3. Cerchio 4. Collarmele 5. Ovindoli
5. Civitella Roveto	1. Civitella Roveto	1. Civitella Roveto 2. Canistro 3. Civita d'Antino 4. Morino
6. Pescasseroli	1. Pescasseroli	1. Pescasseroli 2. Opi
7. Pescina	1. Pescina	1. Pescina 2. Bisegna 3. Gioia dei Marsi 4. Lecce nei Marsi 5. Ortona dei Marsi 6. Ortucchio 7. San Benedetto dei Marsi
8. Tagliacozzo	1. Tagliacozzo	1. Tagliacozzo 2. Cappadocia 3. Sante Marie
9. Trasacco	1. Trasacco 2. Collelongo	1. Trasacco 2. Collelongo 3. Villavallelonga
	Distretto di Bressanone	
1. Bressanone	1. Bressanone	1. Bressanone 2. Chiusa 3. Fortezza 4. Funes 5. Luson 6. Naz-Sciaves 7. Rio di Pusteria 8. Rodengo 9. Terento 10. Vandoies 11. Varna 12. Velturno 13. Villandro
2. Vipiteno	1. Vipiteno	1. Vipiteno 2. Brennero 3. Campo di Trens 4. Racines 5. Val di Vizze
	Distretto di Chiavenna	
1. Chiavenna	1. Chiavenna	1. Chiavenna 2. Gordona 3. Menarola 4. Mese 5. Piuro 6. Prata Camportaccio 7. Samolaco 8. San Giacomo Filippo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Chiavenna (*segue*)	1. Chiavenna (*segue*)	9. Villa di Chiavenna
	2. Novate Mezzola	10. Novate Mezzola 11. Vercéia
2. Campodolcino	1. Campodolcino	1. Campodolcino 2. Isolato

Distretto di Domodossola

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Domodossola	1. Domodossola	1. Domodossola 2. Beura-Cardezza 3. Bognanco 4. Crevoladossola 5. Masera 6. Montecrestese 7. Trontano
	2. Villadossola	8. Villadossola 9. Antrona Schieranco 10. Montescheno 11. Pallanzeno 12. Seppiana 13. Viganella
2 Crodo	1. Crodo	1 Crodo 2. Baceno 3 Premia
3 Macugnaga	1 Macugnaga	1. Macugnaga
4 Piedimulera	1. Piedimulera	1. Piedimulera 2. Calasca Castiglione 3. Pieve Vergonte 4. Premosello-Chiovenda 5. Vogogna
	2. Bannio Anzino	6. Bannio Anzino 7. Ceppo Morelli 8. Vanzone con San Carlo
5 Ponte Val Formazza	1. Ponte Val Formazza	1. Formazza
6 Santa Maria Maggiore	1. Santa Maria Maggiore	1. Santa Maria Maggiore 2. Craveggia 3. Druogno 4. Malesco 5. Re 6. Toceno 7. Villette
7 Varzo	1. Varzo	1 Varzo 2. Trasquera

Distretto di Lecce

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1 Lecce	1 Lecce	1. Lecce 2. Arnesano 3. Cavallino 4. Lequile 5. Lizzanello 6. Monteroni di Lecce 7. San Cesario di Lecce 8. San Pietro in Lama 9. San Donato di Lecce 10. Surbo
	2. Carmiano	11. Carmiano
2 Campi Salentina	1. Campi Salentina	1. Campi Salentina 2. Guagnano 3. Novoli 4. Salice Salentino 5. Squinzano 6. Trepuzzi
3. Leverano	1. Leverano	1. Leverano 2. Copertino 3. Veglie
4. Vernole	1. Vernole	1. Vernole 2. Calimera 3. Caprarica di Lecce 4. Castri di Lecce 5. Martignano 6. Melendugno

Distretto di Macomer

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Macomer	1. Macomer	1. Macomer 2. Borone 3. Birori 4. Bortigali 5. Silanus
	2. Bolotana	6. Bolotana 7. Lei
	3. Dualchi	8. Dualchi 9. Noragugume
	4. Sindia	10. Sindia
2. Bosa	1. Bosa	1. Bosa 2. Flussio 3. Magomadas 4. Modolo 5. Montresta 6. Sagama 7. Suni 8. Tinnura 9. Tresnuraghes
	2. Cuglieri	10. Cuglieri 11. Scano di Montiferro 12. Sennariolo
3 Ghilarza	1. Ghilarza	1. Ghilarza 2. Abbasanta 3. Aidomaggiore 4. Boroneddu 5. Norbello 6. Paulilatino 7. Sedilo 8. Tadasuni

Distretto di Montebelluna

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Montebelluna	1. Montebelluna	1. Montebelluna 2. Caerano di San Marco 3. Cornuda 4. Crocetta di Montello 5. Pederobba 6. Trevignano 7. Volpago del Montello
2. Asolo	1. Asolo	1. Asolo 2. Altivole 3. Borso del Grappa 4. Castelcucco 5. Cavaso del Tomba 6. Crespano del Grappa 7. Fonte 8. Maser 9. Monfumo 10. Paderno del Grappa 11. Possagno 12. San Zenone degli Ezzelini
3 Castelfranco Veneto	1. Castelfranco Veneto	1. Castelfranco Veneto 2. Castello di Godego 3. Loria 4 Resana 5 Riese Pio X 6. Vedelago

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
4. Valdobbiadene	1. Valdobbiadene	1. Valdobbiadene 2. Segusino 3. Vidor
	Distretto di Oristano	
1. Oristano	1. Oristano	1. Oristano 2. Cabras 3. Palmas Arborea 4. Santa Giusta 5. Siamaggiore 6. Solarussa 7. Zerfaliu
	2. Arborea	8. Arborea
	3. Riola Sardo	9. Riola Sardo 10. Baratili San Pietro 11. Nurachi 12. Zeddiani
	4. Simaxis	13. Simaxis 14. Ollastra Simaxis
	5. Villaurbana	15. Villaurbana 16. Mogorella 17. Ruinas 18. Siamanna - Siapiccia
2. Ales	1. Ales	1. Ales 2. Albagiara 3. Baressa 4. Gonnoscodina 5. Gonnosnò 6. Gonnostramatza 7. Morgongiori 8. Pau 9. Simala 10. Sini 11. Usellus 12. Villa Verde
	2. Senis	13. Senis 14. Assolo 15. Asuni 16. Nureci 17. Sant'Antonio Ruinas
	3. Turri	18. Turri 19. Baradili 20. Ussaramanna
3. Fordongianus	1. Fordongianus	1. Fordongianus 2. Allai 3. Busachi 4. Ulà Tirso 5. Villanova Truschedu
	2. Neoneli	6. Neoneli 7. Ardauli
	3. Samugheo	8. Samugheo
	4. Sorradile	9. Sorradile 10. Bidonì 11. Nughedu Santa Vittoria
4. Milis	1. Milis	1. Milis 2. Bauladu 3. Bonarcado 4. Narbolia 5. San Vero Milis 6. Seneghe 7. Santu Lussurgiu 8. Tramatza
5. Terralba	1. Terralba	1. Terralba 2. Marrubiu 3. San Nicolò di Arcidano 4. Uras
	2. Mogoro	5. Mogoro 6. Masullas 7. Siris

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Paola	
1. Paola	1. Paola	1. Paola 2. Falconara Albanese 3. Fuscaldo 4. San Lucido
	2. Fiumefreddo Bruzio	5. Fiumefreddo Bruzio 6. Longobardi
2. Amantea	1. Amantea	1. Amantea 2. Aiello Calabro 3. Belmonte Calabro 4. Cleto 5. Lago 6. San Pietro in Amantea 7. Serra d'Aiello
3. Cetraro	1. Cetraro	1. Cetraro 2. Acquappesa 3. Bonifati 4. Guardia Piemontese 5. Sangineto
	Distretto di Pavullo nel Frignano	
1. Pavullo nel Frignano	1. Pavullo nel Frignano	1. Pavullo nel Frignano 2. Lama Mocogno 3. Polinago
2. Pievepelago	1. Pievepelago	1. Pievepelago 2. Fiumalbo 3. Riolunato
3. Sestola	1. Sestola	1. Sestola 2. Fanano 3. Montecreto
	Distretto di Schio	
1. Schio	1. Schio	1. Schio 2. Malo 3. Marano Vicentino 4. Monte di Malo 5. Piovene Rocchette 6. San Vito di Leguzzano 7. Santorso 8. Torrebelvicino 9. Valli del Pasubio
2. Arsiero	1. Arsiero	1. Arsiero 2. Laghi 3. Lastebasse 4. Pedemonte 5. Posina 6. Tonezza del Cimone 7. Valdastico 8. Velo d'Astico
3. Recoaro Terme	1. Recoaro Terme	1. Recoaro Terme
4. Thiene	1. Thiene	1. Thiene 2. Breganze 3. Caltrano 4. Calvene 5. Carrè 6. Chiuppano 7. Cogollo del Cengio 8. Fara Vicentino 9. Lugo di Vicenza 10. Montecchio Precalcino 11. Salcedo 12. Sarcedo 13. Villaverla 14. Zanè 15. Zugliano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Valdagno	1. Valdagno	1. Valdagno
		2. Brogliano
		3. Castelgomberto
		4. Cornedo Vicentino
		5. Trissino

Distretto di Soverato

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Soverato	1. Soverato	1. Soverato
		2. Davoli
		3 Isca sullo Ionio
		4. Gasperina
		5. Montauro
		6. Montepaone
		7. San Sostene
		8. Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
		9. Satriano
2. Badolato	1. Badolato	1. Badolato
		2. Guardavalle
		3. Santa Caterina dello Ionio
3 Chiaravalle Centrale	1. Chiaravalle Centrale	1. Chiaravalle Centrale
		2. Argusto
		3. Cardinale
		4. Cenadi
		5. Centrache
		6. Gagliato
		7. Olivadi
		8. Petrizzi
		9. San Vito sullo Ionio
		10 Torre di Ruggiero

Distretto di Spilimbergo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Spilimbergo	1. Spilimbergo	1. Spilimbergo
		2. Arba
		3. Castelnovo del Friuli
		4. San Giorgio della Richinvelda
		5. Sequals
		6. Travesio
		7. Vivaro
2 Cimolais	1 Cimolais	1. Cimolais
		2. Claut
		3. Erto e Casso
3. Clauzetto	1. Clauzetto	1. Clauzetto
		2. Forgaria nel Friuli
		3. Vito d'Asio
4 Maniago	1. Maniago	1. Maniago
		2. Andreis
		3. Barcis
		4. Cavasso Nuovo
		5. Fanna
		6. Frisanco
		7. Montereale Valcellina
5. Meduno	1. Meduno	1. Meduno
		2. Tramonti di Sopra
		3. Tramonti di Sotto

Distretto di Stradella

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Stradella	1. Stradella	1 Stradella
		2. Albaredo Arnaboldi
		3. Arena Po
		4. Barbianello
		5. Bosnasco
		6. Broni
		7. Campospinoso
		8. *Canneto Pavese*
		9. Casanova Lonati
1. Stradella (*segue*)	1 Stradella (*segue*)	10. Castana
		11. Cigognola
		12. Lirio
		13. Mezzanino
		14. Montescano
		15. Montù Beccaria
		16. Pietra de' Giorgi
		17. Portalbera
		18. Redavalle
		19. Rovescala
		20 San Damiano al Colle
		21. San Cipriano Po
		22. Santa Maria della Versa
		23. Zenevredo
	2. Montecalvo Versiggia	24. Montecalvo Versiggia
		25. Canevino
		26. Golferenzo
		27. Rocca de' Giorgi
		28. Volpara
	3. Ruino	29. Ruino
	4. Verrua Po	30. Verrua Po
		31. Rea

Distretto di Vibo Valentia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1 Vibo Valentia	1. Vibo Valentia	1. Vibo Valentia
		2. Cessaniti
		3. Francica
		4. Pizzo
		5. San Gregorio d'Ippona
		6. Sant'Onofrio
		7. Stefanaconi
	2. Maierato	8. Maierato
		9. Filogaso
2. Briatico	1. Briatico	1. Briatico
		2. Zambrone
3. Fabrizia	1. Fabrizia	1. Fabrizia
		2. Mongiana
		3. Nardodipace
4. Mileto	1. Mileto	1. Mileto
		2. Ionadi
		3. San Costantino Calabro
5. Monterosso Calabro	1. Monterosso Calabro	1. Monterosso Calabro
		2. Capistrano
		3. Polia
6. Nicotera	1. Nicotera	1. Nicotera
		2. Joppolo
		3. Limbardi
7. Rombiolo	1. Rombiolo	1. Rombiolo
		2. Filandari
		3. San Calogero
8. Serra San Bruno	1. Serra San Bruno	1. Serra San Bruno
		2. Brognaturo
		3. San Nicola da Crissa
		4. Simbario
		5. Spadola
		6. Vallelonga
9. Soriano Calabro	1. Soriano Calabro	1. Soriano Calabro
		2. Acquaro
		3. Arena
		4. Dasà
		5. Gerocarne
		6. Pizzoni
		7. Sorianello
		8. Vazzano
10. Tropea	1. Tropea	1. Tropea
		2. Drapia
		3. Parghelia
		4. Ricadi
		5. Spilinga
		6. *Zaccanopoli*
		7. Zungri

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Vicenza	
1. Vicenza	1. Vicenza	1. Vicenza
		2. Altavilla Vicentina
		3. Arcugnano
		4. Bolzano Vicentino
		5. Caldogno
		6. Costabissara
		7. Creazzo
		8. Dueville
		9. Gambugliano
		10. Grumolo delle Abbadesse
		11. Isola Vicentina
		12. Longare
		13. Monteviale
		14. Monticello Conte Otto
		15. Quinto Vicentino
		16. Sovizzo
		17. Torri di Quartesolo
2. Arzignano	1. Arzignano	1. Arzignano
		2. Chiampo
		3. Montorso Vicentino
		4. Nogarole Vicentino
		5. Zermeghedo
	2. Altissimo	1. Altissimo
		2. Crespadoro
		3. San Pietro Mussolino
3. Camisano Vicentino	1. Camisano Vicentino	1. Camisano Vicentino
		2. Grisignano di Zocco
4. Lonigo	1. Lonigo	1. Lonigo
		2. Alonte
		3. Sarego
5. Montebello Vicentino	1. Montebello Vicentino	1. Montebello Vicentino
		2. Gambellara
6. Montecchio Maggiore	1. Montecchio Maggiore	1. Montecchio Maggiore
		2. Brendola
7. Ponte di Castegnero	1. Ponte di Castegnero	1. Castegnero
		2. Montegalda
		3. Montegaldella
		4. Nanto
8. Sandrigo	1. Sandrigo	1. Sandrigo
		2. Bressanvido
		3. Pozzoleone
		4. Schiavon
9. Sossano	1. Sossano	1. Sossano
		2. Agugliaro
		3. Albettone
		4. Asigliano Veneto
		5. Barbarano Vicentino
		6. Campiglia dei Berici
		7. Grancona
		8. Mossano
		9. Noventa Vicentina
		10. Orgiano
		11. Poiana Maggiore
		12. San Germano dei Berici
		13. Villaga
		14. Zovencedo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1974

Il Ministro: TOGNI

(6060)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Como;

Considerato che un componente il comitato è cessato dalla carica per dimissioni;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale per la sostituzione del componente il comitato predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il dott. Roberto Brunialti è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie di Como in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del dott. Giuseppe Di Rosa, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5652)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1974.

Sostituzione di un membro del comitato regionale dello Istituto nazionale della previdenza sociale per il Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 33, 38 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativi alla costituzione dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla decadenza dei rispettivi membri che siano rimasti assenti dai lavori dei comitati di appartenenza per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1973, con il quale il dott. Gianni Merlin è stato nominato componente il comitato regionale del predetto Istituto per il Veneto in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Vista la nota n. 7/C.R.V. del 7 febbraio 1974, con la quale il presidente del comitato predetto ha comunicato che il dott. Merlin non si è presentato ad alcuna riunione del comitato e che su invito del comitato medesimo, non ha fornito valide giustificazioni;

Considerato che il comitato ha ritenuto in data 28 novembre 1973 di dover dichiarare la decadenza dalla carica del dott. Gianni Merlin;

Ritenuto che ricorrono nella specie, le condizioni previste dall'art. 42 del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista altresì la nota con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Giorgio Piva in sostituzione del dott. Gianni Merlin;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gianni Merlin, membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, è dichiarato decaduto dalla carica per assenze ingiustificate da più di tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza.

Art. 2.

Il sig. Giorgio Piva è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del dottor Gianni Merlin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5753)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1974.

Retribuzioni medie convenzionali da valere nei confronti dei lavoratori « ausiliari del traffico » riuniti in cooperative, carovane ed associazioni similari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1968, con il quale, in applicazione del citato art. 118, sono state determinate le retribuzioni medie convenzionali per i lavoratori « ausiliari del traffico » riuniti in cooperative, carovane ed associazioni similari operanti in tutto il territorio nazionale, ai fini dell'assicurazione suddetta;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni medie convenzionali stabilite con il predetto decreto 3 dicembre 1968;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavoratori « ausiliari del traffico », riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili aventi, comunque, i fini della mutualità e della solidarietà propri degli organismi cooperativi, la retribuzione media è fissata nelle misure e con le modalità sotto riportate. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per « ausiliari del traffico » debbono intendersi i lavoratori addetti alle seguenti attività:

facchinaggio (portabagagli, facchini e pesatori di mercati generali, facchini doganali, facchini generici, paratori di bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie o gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi dell'art. 110 del codice della navigazione e per i quali è già operante il decreto ministeriale 30 luglio 1970;

trasporto (il cui esercizio sia effettuato personalmente da proprietari od affittuari del mezzo):

a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri, ecc.);

b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari, ecc.);

attività accessorie (addetti al posteggio delle auto, pesatori, misuratori ed altri ausiliari dell'attività di trasporto e facchinaggio quali guardiani e custodi).

Art. 2.

Per i lavoratori « soci », la retribuzione media mensile è stabilita a partire dalla misura di L. 37.500 e così di seguito, secondo scaglioni di aumento di L. 2.500 ciascuno.

Per i lavoratori « avventizi » od « occasionali », la retribuzione media giornaliera è fissata nella misura unica di L. 2.500 con facoltà di aumento secondo scaglioni di L. 200 giornaliere, con le modalità che seguono.

Dal 1° gennaio 1975, per i lavoratori di cui al comma precedente, la retribuzione da assumere a base per il calcolo dei premi di assicurazione e per le prestazioni economiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 è pari a quella effettivamente percepita.

Art. 3.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno, e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, i singoli organismi lavorativi predetti potranno scegliere, nelle misure previste dall'art. 2, mediante comunicazione scritta raccomandata alla sede I.N.A.I.L. competente per territorio, l'eventuale nuova retribuzione media mensile assicurata.

Per gli organismi lavorativi di nuova costituzione, non aventi quindi già in atto un rapporto assicurativo con l'I.N.A.I.L., è stabilito lo stesso sistema di scelta contestualmente alla presentazione della denuncia di esercizio.

Le retribuzioni medie di cui all'articolo precedente si intendono comprensive della gratifica natalizia, di compenso per festività nazionali ed infrasettimanali, di ogni altra qualsiasi indennità computabile ai fini dell'assicurazione infortuni, ivi comprese le eventuali prestazioni in natura.

Art. 4.

In base al disposto combinato degli articoli 30, 41 e 42 del testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dei premi di assicurazione è uguale: per i «soci» alla retribuzione media mensile; per gli «avventizi» od «occasionali» il premio sarà commisurato alla retribuzione media giornaliera, per le giornate di effettiva presenza e indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni presenza.

In esecuzione, inoltre, degli articoli 116, 117 e 118 del testo unico, la retribuzione da assumere come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea è uguale: per i «soci» a 1/25 della retribuzione media mensile; per i lavoratori «avventizi» od «occasionali» essa è uguale alla retribuzione media giornaliera.

La retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è uguale: per i «soci» a 12 volte la predetta retribuzione media mensile; per gli «avventizi» od «occasionali» a trecento volte la retribuzione media giornaliera. Fermo restando, in ogni caso, il minimale di legge.

Le rendite saranno riliquidate ogni triennio, sempreché sia intervenuta una variazione retributiva non inferiore al 10%, sulla base della retribuzione che risulta scelta alla data in cui si è verificato l'infortunio.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 1974.

Roma addì, 27 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5933)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico Taricco, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. in data 9 dicembre 1947 e in data 18 luglio 1956, n. 627 e con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1958, n. 2476, la ditta Laboratorio chimico Taricco fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Carlo Alberto, 29, rispettivamente: specialità medicinali, prodotti biologici in fiale, gocce, sciroppi, supposte, pomate, compresse, preparati galenici in fiale, sciroppi, supposte, compresse, pomate, granulari, polveri e cachets;

Vista la lettera in data 8 maggio 1974, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 settembre 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico Taricco l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Torino, via Carlo Alberto, 29, concessa con decreti A.C.I.S. in data 9 dicembre 1947 ed in data 18 luglio 1956, n. 627 e con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1958, n. 2476.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5789)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Attribuzione della reggenza della dogana di Porto Ceresio alla guardia di finanza ed elevazione a posto doganale del posto di osservazione di Scardovari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Considerato che l'art. 12, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di affidare la reggenza di piccole dogane di 3ª categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza;

Tenuto conto dell'attuale insufficienza di personale doganale;

Ritenuta la necessità di elevare a posto doganale l'attuale posto di osservazione di Scardovari dipendente dalla dogana di Ponte Fornaci;

Decreta:

Art. 1.

La reggenza della dogana di 3ª categoria di Porto Ceresio e della dipendente sezione doganale di Porto Ceresio Lago è affidata ad un sottufficiale del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2.

La dogana di Porto Ceresio è abilitata a compiere le operazioni doganali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) della nota otto allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972, richiamato nelle premesse.

Art. 3.

Il posto di osservazione di Scardovari, dipendente dalla dogana di Ponte Fornaci, è elevato a posto doganale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(5751)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 179;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Reggio Emilia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Addario dott. Giovanni, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Di Fava ing. Eraclio, rappresentante del genio civile;

Bottazzi dott. Luigi, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Salvioni dott. Alfredo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cantoni Giuseppe, Baroncini Giuseppe, Gelati Bruno, Domiziani Eros, Bonacini Pierino, Riva Marco e Di Donato Rocco, rappresentanti dei lavoratori;

Mescoli dott. Luigi, Cocconi rag. Corrado, Zancan cav. Ferruccio e Marani geom. Ermes, rappresentanti dei datori di lavoro;

Riccò Savio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5939)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edile a responsabilità limitata « CE.TI.PA. », in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'estratto della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza pronunciata in data 6 marzo 1974 dal tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata « CE.TI.PA. », con sede in Napoli;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edile a responsabilità limitata « CE.TI.PA. » Cooperativa edile tra gli impiegati, professionisti, artisti, dipendenti dal Banco di Napoli, enti pubblici e locali, statali e parastatali, con sede in Napoli, già « Cooperativa case popolari impiegati e professionisti », costituita per rogito notaio Federico Tavassi La Greca in data 27 febbraio 1948 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Fernando Morante ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5785)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa assegnatari di Sabazia - Società cooperativa a responsabilità limitata », in Anguillara Sabazia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della società « Cooperativa assegnatari di Sabazia - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Anguillara Sabazia (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa assegnatari di Sabazia - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Anguillara Sabazia (Roma), costituita per rogito no-

taio avv. Pietro Pomàr in data 14 aprile 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giulio Caiazzo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5784)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Unione cooperativa della Valdichiana - G. Matteotti », in Camucia di Cortona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 18 aprile 1974 alla società cooperativa « Unione cooperativa della Valdichiana - G. Matteotti », società cooperativa a r.l. con sede in Camucia di Cortona (Arezzo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Unione cooperativa della Valdichiana - G. Matteotti » Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Camucia di Cortona (Arezzo), costituita per rogito notaio Umberto Lovari in data 5 settembre 1944 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Mario Moretti ne é nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5786)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1974.

Ricostruzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 317 del 10 marzo 1970 con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata ricostituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria composta come segue:

Presidente:

Sacchi dott. Adolfo, presidente di sezione della corte d'appello di Catanzaro, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Arena dott. Clemente, consigliere della corte d'appello di Catanzaro, designato dal presidente della corte stessa;

Caiazza dott. Marcello, direttore di divisione dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Capece Minutolo dott. Filippo Maria, sostituto avvocato dello Stato designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;

Colacino dott. Felice, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Catanzaro;

Mattia dott. Silvio, vice prefetto designato dal prefetto di Catanzaro;

Martino Umberto, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro dalla C.G.I.L.;

Salvatore Campo, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro dalla C.I.S.L.;

Brunetti Pasquale, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro dalla U.I.L.

Art. 2.

Il dott. Francesco Allevato, direttore di sezione dell'amministrazione centrale in servizio presso detto provveditorato è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il sig. Antonio Capelluto, ragioniere capo, ed il sig. Aldo Benvenuto, segretario principale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5874)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'Organizzazione mondiale della sanità, con sede in Ginevra, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1974, registro n. 391 Esteri, foglio n. 65, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la « Organizzazione mondiale della sanità », con sede in Ginevra, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente in un immobile denominato « Villa Papiniano » e accessori in essa contenuti, in comune di Fiesole, disposto dal sig. Hugh Sartorius Whitaker con testamento olografo (pubblicato per atto in data 29 gennaio 1971 del notaio F. Feri, n. 4871 di rep.).

(5944)

Autorizzazione alla fondazione Nobel, con sede in Stoccolma, ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti addì 8 luglio 1974, registro n. 391 Esteri, foglio n. 59, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la fondazione Nobel, con sede in Stoccolma, viene autorizzata ad accettare un'eredità, consistente in due aziende agricole e un appezzamento di terreno, oltre a beni mobili vari, disposta dal sig. Luigi De Beaumont-Bonelli con testamento olografo in data 19 gennaio 1972.

(5945)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Intercomunale carpentieri ed affini », in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 3 luglio 1974, il dott. Sergio Minardi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Intercomunale carpentieri ed affini », in Bologna, in sostituzione dell'avvocato Franco Neppi, che ha rinunciato all'incarico.

(5948)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1974, registro n. 4, foglio n. 392, il ricorso straordinario proposto dal dott. Adriano Cattaruzza, ex dipendente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in data 27 luglio 1972 per l'annullamento del provvedimento con cui l'Associazione precitata ha negato al ricorrente il diritto di fruire del trattamento di quiescenza e ha respinto la domanda per il riscatto degli studi universitari, è stato accolto.

(6027)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 26 gennaio 1974, concernente: « Revoca, alla ditta Violani Farmavigor, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, purché registrate, nella officina farmaceutica sita in Milano (Decreto di revoca n. 5280) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974, sia nel sommario, che nel titolo e nel dispositivo, dove è scritto: « . . . Violani *Farmavigor*, . . . », leggasi: « . . . Violani *Eurolabor*, . . . ».

(5947)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Mario Arturo Patergnani, nato a Crespino 1° dicembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 26 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(5842)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1974, registro numero 33 Istruzione, foglio n. 114, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 15 settembre 1970 dal prof. Carbone Benito, avverso il Ministero della pubblica istruzione per l'annullamento della decisione ministeriale 27 aprile 1970, n. 7406, per il rigetto del ricorso gerarchico circa il mancato trasferimento per l'anno scolastico 1969-70.

(5881)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1974, registro n. 33 Istruzione, foglio n. 113, sono stati dichiarati accolti i ricorsi straordinari prodotti dai professori Casali Fausta in Veronese, Giraldi Mirco, Ferrari Fatma, Specchia Leonardo, Sansone Raffaele, Manunza Lidia, Sgrò Lidia, Lauria Michele; avverso il decreto ministeriale 25 settembre 1969, concernente l'inquadramento nel ruolo B degli insegnanti di applicazioni tecniche della scuola media, con il quale è stato riconosciuto per metà il servizio prestato precedentemente nel ruolo C.

(5882)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 246, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Pietro Greco, avverso la decisione emessa dalla commissione provinciale funzionante presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di graduatoria degli aspiranti non abilitati all'insegnamento di ragioneria e tecnica commerciale.

(5883)

Con decerto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 248, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Cesare Di Nunno, avverso la decisione n. 2763.C4, in data 15 dicembre 1965, del provveditore agli studi di Ancona, riguardante la posizione del ricorrente stesso nella graduatoria relativa all'insegnamento di esercitazioni pratiche marinaresche, per l'anno scolastico 1965-66, presso l'Istituto tecnico nautico di Ancona.

(5885)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 244, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Letterio Irrera, avverso la decisione n. 71, in data 9 dicembre 1965, della commissione dei ricorsi istituita presso il provveditorato agli studi di Messina ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, in materia di mancato conferimento della nomina per l'insegnamento di disegno tecnico presso l'Istituto « Verona-Trento » di Messina.

(5886)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato *di un terreno in comune di Luino*

Con decreto 6 giugno 1973, n. 39, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione in località Voldomino in comune di Luino (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo mappale 3234, della superficie di mq 1380, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 marzo 1972, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5951)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di reliquato del torrente Clivio in comune di Cantello

Con decreto 4 luglio 1974, n. 538, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di reliquato del torrente Clivio in comune di Cantello (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappale 5690, della superficie di mq 941,75 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 1° aprile 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5952)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Genova

Con decreto 13 aprile 1973, n. 565, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo in sponda sinistra del torrente Bisagno in comune di Genova, segnato nel catasto del comune medesimo, sezione V, al foglio n. 41, mappale 536½, della superficie di mq 7910 ed indicato nella planimetria in scala 1:1000 vistata dall'ufficio del genio civile di Genova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6011)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Magione

Con decreto 13 aprile 1973, n. 472, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dal lago Trasimeno in località S. Feliciano del comune di Magione (Perugia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, mappale 254, della superficie di mq 6 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:1000 con allegata relazione tecnico estimativa rilasciata il 18 agosto 1970 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6012)

Proroga della gestione commissariale *dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano*

Con decreto ministeriale 27 giugno 1974, n. 1148, è stata prorogata di mesi sei la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano affidata al dott. Carlo Cedola.

(5949)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1927 del 13 luglio 1974 il dott. Eugenio Gordini è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia in sostituzione del dott. Giuseppe Galvani.

(5950)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1974, il comune di Mondavio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.940.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2792/M)

Autorizzazione al comune di Calatafimi *ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973*

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Calatafimi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 293.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2776/M)

Autorizzazione al comune di Mezzojuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Mezzojuso (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2777/M)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Giardinello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2778/M)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2779/M)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Anagni (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.883.748, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2780/M)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Brione (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.393.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2781/M)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Dugenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2782/M)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Casalbordino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.436.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2783/M)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Borrello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.801.227, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2784/M)

Autorizzazione al comune di San Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2785/M)

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1974, il comune di Pietracupa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.574.486, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2786/M)

Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1974, il comune di Vietri di Potenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.425.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2787/M)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1974, il comune di Montescaglioso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 358.661.634, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2788/M)

Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1974, il comune di Tursi (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.079.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2789/M)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Tricarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.056.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2790/M)

Autorizzazione al comune di Siamanna-Siapiccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Siamanna-Siapiccia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2794/M)

Autorizzazione al comune di Fonni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Fonni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2795/M)

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Ilbono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2796/M)

Autorizzazione al comune di Oliena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Oliena (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2797/M)

Autorizzazione al comune di Seui ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Seui (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2798/M)

Autorizzazione al comune di Triei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Triei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2799/M)

Autorizzazione al comune di Palau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Palau (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2800/M)

Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Trinità d'Agultu e Vignola (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2801/M)

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2802/M)

Autorizzazione al comune di Barcis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Barcis (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2803/M)

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Pravisdomini (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2804/M)

Autorizzazione al comune di Cavizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Cavizzana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2805/M)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Boretto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.511.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2806/M)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1974, il comune di Barchi (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.997.036, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2807/M)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1974, il comune di Siano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2791/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1974, il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2774/M)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Guardiagrele (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 293.959.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4565 della *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 9 luglio 1974.

(2775/M)

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Luzzara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mututo di L. 131.813.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4872 della *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 19 luglio 1974.

(2793/M)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1974, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 192, il ricorso straordinario proposto dal sig. Goffredo Iusi, è stato accolto.

(6028)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1974 al 30 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma del regolamento (CEE) numero 174/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
01.03		Animali vivi della specie suina:	
		A. delle specie domestiche:	
		II. altri:	
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	4.768,55
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	5.607,00
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
		A. carni:	
		III. della specie suina:	
		a. domestica:	
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	7.291,31
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	11.301,50
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate	8.895,37
	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate	11.811,87
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti	6.343,42
		6. altre	
	02.01-470	aa. disossate o congelate	11.811,87
	02.01-481 02.01.485	bb. non nominate	11.811,87
		B. frattaglie:	
		II. altre:	
		c. della specie suina domestica:	
	02.01-780	1. teste, anche in parti; gole	2.333,22(c)
	02.01-820	2. zampe; code	656,18(c)
	02.01-840	3. rognoni	7.655,85(c)
	02.01-850	4. fegati	8.822,46(c)
	02.01-880	5 cuori; lingue; polmoni	4.374,74(c)
	02.01-920	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	6.416,40(c)
	02.01-940	7. altre	6.416,40(c)
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati, nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:	
		A. lardo:	
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	3.062,38
	02.05-105	II. secco o affumicato	3.572,74
	02.05-300	B. grasso di maiale	1.749,88
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		B. della specie suina domestica:	
		I. carni:	
		a. salate o in salamoia:	
	02.06-110	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	7.291,31
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:	
	02.06-130	aa. mezzene bacon	9.843,26
	02.06-160	bb. tre quarti anteriori	9.843,26
	02.06-180	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	10.936,96
	02.06-310	3. prosciutti, anche in parti, non disossati	11.301,50
	02.06-330	4. spalle, anche in parti, non disossate	8.895,37
	02.06-350	5. lombate, anche in parti, non disossate	11.811,87
	02.06-370	6. pancette (ventresche), anche in parti	6.343,42
	02.06-390	7. altre	11.811,87

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
02.06-B-I (segue)		b. secche o affumicate:	
	02.06-410	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	10.936,96
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:	
	02.06-430	aa. mezzene bacon	10.936,96
	02.06-460	bb. tre quarti anteriori	10.936,96
	02.06-480	cc. tre quarti posteriori o parti centrali . . .	12.030,66
		3. prosciutti, anche in parti, non disossati:	
	02.06-510	aa. leggermente secchi o leggermente affumicati	14.582,61
	02.06-530	bb. altri	20.561,49
		4. spalle, anche in parti, non disossate:	
	02.06-550	aa. leggermente secche o leggermente affumicate . . .	10.207,87
	02.06-570	bb. altre	16.186,68
		5. lombate, anche in parti, non disossate:	
	02.06-610	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	15.311,70
	02.06-630	bb. altre	20.342,77
		6. pancette (ventresche), anche in parti:	
	02.06-650	aa. leggermente secche o leggermente affumicate . . .	7.291,31
	02.06-670	bb. altre	10.572,42
		7. altre:	
	02.06-710	aa. leggermente secche o leggermente affumicate . . .	15.311.70
	02.06-730	bb. non nominate	20.561,49
		II. frattaglie:	
	02.06-810	a. teste, anche in parti; gole	2.333,22
	02.06-830	b. zampe; code	656,18
	02.06-850	c. rognoni	7.655,85
	02.06-860	d. fegati	8.822,46
	02.06-870	e. cuori; lingue; polmoni	4.374,74
	02.06-880	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	6.416,40
	02.06-890	g. altre	6.416,40
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:	
		A. strutto ed altri grassi di maiale:	
	15.01-110	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (*a*)	2.333,22(*c*)
	15.01-190	II. altri	2.333,22
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:	
	16.01-100	A. di fegato	16.139,69(*c*)
		B. altri (*b*):	
	16.01-920	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti . .	29.691,47
	16.01-980	II. non nominati	20.308,73
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		A. di fegato:	
	16.02-190	II. altre	17.756,78(*c*)
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:	
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:	
	16.02-310 16.02-330	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	32.137,97
	16.02-370	bb. spalle, anche in parti	25.152,86
	16.02-390	cc. altre	18.768,96
	16.02-410	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	16.234,17
	16.02 430	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	11.803,54

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto senza tener conto del detto liquido.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. sul valore in dogana della merce.

(5955)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di operaio in prova presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera in data 9 ottobre 1973 del consiglio di amministrazione, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di operaio in prova;

Vista la tabella *A*-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli operai;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di operaio in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova pratica, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) certificato originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del certificato, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il certificato originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciate dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), del precedente sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

i concorrenti dovranno molto succintamente descrivere:

a) alcune tecniche di macinazione e frazionamento in vari tagli granulometrici di materiali da impiegarsi nella preparazione di masse catalitiche;

b) l'impregnazione in scala pilota di catalizzatori di gassificazione;

c) la preparazione di pannelli per la combustione catalitica;

d) la preparazione di impasti polvere-legante da trattare in presse ed estrusione;

e) le pastigliatrici, le sferulizzatrici ed altro macchinario usato nell'ottenimento di supporti e di catalizzatori.

Prova pratica:

preparazione dell'impasto e degli estrusi di polvere di carbone-leganti catramosi, materia prima per la produzione di carboni attivi.

Prova orale:

colloquio su argomenti di cultura generale.

I candidati dovranno dichiarare di possedere piena perizia sull'uso delle macchine utensili e delle apparecchiature elettriche, sgravando l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni alle persone.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in S. Donato Milanese presso la stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 7 ottobre 1974 alle ore 9 e verrà comunque comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa: quella della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di validi documenti di riconoscimento (carta d'identità, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario, passaporto).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di due ore. Per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di sei ore. Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno consegnare i lavori anche se non ultimati.

Art. 17.

La prova scritta sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e punteggi negativi per quelle errate o mancanti. Nel complesso la commissione esaminatrice disporrà di 10 punti. Saranno ammessi a sostenere la prova pratica e la prova orale i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno 7 punti su 10.

La prova pratica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma di voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di operaio in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 115 del personale civile dello Stato.

La nomina ad operaio effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio, nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

S. Donato Milanese, addì 18 luglio 1973

Il presidente: CAZZANIGA

(5888)

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza in data 4 febbraio 1974, n. 1/74 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un applicato amministrativo;

Vista la tabella *A*-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli esecutivi tecnici e amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

componimento in italiano.

Prova pratica:

il candidato dovrà scrivere a macchina un brano di lingua italiana sotto dettatura alla velocità di circa 180 battute al minuto; inoltre dovrà copiare un secondo brano con velocità libera. La durata di quest'ultima prova è di 10 minuti. Il candidato che terminerà la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore potrà, al fine di dare prova di velocità, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Prova orale:

nozioni di cultura generale e di legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in S. Donato Milanese presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 28 ottobre 1974 e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 120 del personale civile dello Stato.

La nomina di esecutivo amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio, nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 4 febbraio 1974

Il presidente: CAZZANIGA

(5890)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « pittura » nell'Accademia di belle arti di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 40 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione in data 4 ottobre 1973, sono stati pubblicati la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « pittura » nella Accademia di belle arti di Torino.

(5854)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1972, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1970, al cui n. 17 è riportato il nominativo di Sepe Ornella, nata a Napoli il 1° febbraio 1928;

Vista la documentata istanza in data 7 novembre 1973 con la quale la predetta candidata chiede che le venga aggiunto il cognome di Visconti a quello di Sepe;

Visto l'estratto per copia integrale dal registro degli atti di nascita del comune di Napoli rilasciato in data 26 ottobre 1973 dal quale risulta che con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973 l'interessata è stata autorizzata ad aggiungere al proprio cognome quello di Visconti;

Visto altresì che da detto documento risulta che la dottoressa Sepe è nata il 1° gennaio 1928 e non il 1° febbraio 1928 come, erroneamente era stato indicato nel citato decreto ministeriale 22 dicembre 1971;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla correzione del predetto errore materiale e di poter accogliere l'istanza della interessata per quanto concerne l'integrazione del cognome;

Decreta:

Al n. 17 del decreto ministeriale 22 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1972 leggasi:

17. Sepe Visconti Ornella, nata a Napoli il 1° gennaio 1928: punti 78 su 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6263)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7377/68 del 30 ottobre 1969, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 9988 del 30 ottobre 1972, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Visti i decreti dell'assessore all'igiene e alla sanità della regione Friuli-Venezia Giulia n. 214 del 31 agosto 1971, n. 37 del 13 febbraio 1973 e n. 71 del 24 aprile 1974 con i quali si è provveduto in ordine alla costituzione ed alla composizione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione predetta nonchè, in particolare, la graduatoria dei concorrenti idonei dalla stessa formulata;

Constatate la legittimità e la regolarità delle effettuate operazioni concorsuali;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1968:

1. Melacini Emilio	punti	65,730	su 120
2. Magro Gaspare	»	46,440	» »
3. Infurna Calogero	»	42,420	» »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 26 giugno 1974

Il medico provinciale: MONTAGNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 4922/74, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1968;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

I sottoelencati partecipanti al concorso in premessa richiamato sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno di essi indicate:

Melacini Emilio: Udine, terza sede;
Magro Gaspare: Camino al Tagliamento;
Infurna Calogero: Udine, quarta sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 26 giugno 1974

Il medico provinciale: MONTAGNA

(5964)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2100 dell'11 luglio 1973 con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per le condotte ostetriche vacanti nei comuni di Garaguso, Grottole, Miglionico e Stigliano;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge regionale n. 7 del 4 maggio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Carotenuto Maria Cira . . punti 59,52 su 120
2. Zagaria Anna Felicia » 53,23 » »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio di questo ufficio, a quello dei comuni interessati e della prefettura di Matera.

Matera, addì 29 maggio 1974

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2100 dell'11 luglio 1973 con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per le condotte ostetriche vacanti nei comuni di Garaguso, Grottole, Miglionico e Stigliano;
Visto il proprio decreto n. 1618 del 28 maggio 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso predetto;
Viste le preferenze indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge regionale n. 7 del 4 maggio 1973;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa e assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1. Carotenuto Maria Cira: Grottole;
2. Zagaria Anna Felicia: Miglionico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 29 maggio 1974

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(6216)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1974, n. **24.**

Concessione di contributi per favorire lo sviluppo della elettrificazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 91 *del* 2 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo della elettrificazione agricola nell'ambito del proprio territorio, la Regione contribuisce alla spesa per la realizzazione d'impianti di distribuzione d'energia elettrica per usi domestici ed applicazioni aziendali e per il potenziamento di quelli esistenti.

Gli interventi finanziari disposti con la presente legge sono destinati prioritariamente alla realizzazione di impianti nelle zone agricole che ne sono sprovviste e nelle quali l'intensità degli insediamenti umani rende più urgenti gli impianti stessi.

Sono ammesse a contributo tutte le opere necessarie per gli allacciamenti, comprese le derivazioni alle singole utenze.

I benefici, di cui alla presente legge, non sono cumulabili con quelli derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato.

Art. 2.

I contributi saranno erogati per allacciamenti elettrici e per il potenziamento di impianti esistenti riguardanti aziende agricole singole o associate, abitazioni di lavoratori agricoli, ovvero di residenti stabili che esercitano attività di lavoro autonomo o dipendente connesso con le attività agricole.

Avranno priorità i programmi d'intervento riguardanti prevalentemente aziende a conduzione diretto-coltivatrice, singole o associate, o cooperative agricole.

Art. 3.

L'esecuzione dei lavori di elettrificazione agricola, di cui alla presente legge, si realizza attraverso convenzioni da stipularsi tra l'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) o le aziende municipalizzate operanti nel settore e la regione Emilia-Romagna.

Le convenzioni fissano la ripartizione dei rispettivi oneri di spesa.

La quota a carico della Regione sarà pari al 60% per gli allacciamenti, elevata al 65% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificata dalla legge 30 luglio 1957 n. 657, ed al 50% per il potenziamento degli impianti esistenti.

Art. 4.

Su proposta della giunta il consiglio regionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di sviluppo delle zone montane e degli indici di elettrificazione rurale, provvede:

a ripartire e ad accreditare alle Comunità montane la quota destinata ai territori montani;

a ripartire e ad accreditare al Comitato circondariale di Rimini e alle Province la quota destinata ai territori non montani.

Art. 5.

I programmi di intervento verranno predisposti, per i territori di rispettiva competenza, dalle comunità montane e dal comitato circondariale di Rimini nonchè, per la restante parte del territorio, dalle province, sentiti i comuni.

I programmi di intervento dovranno di norma essere formulati con riferimento ai progetti tecnici di massima predisposti dall'E.N.E.L. o dalle aziende municipalizzate.

Art. 6.

Sulla base delle convenzioni previste all'art. 3, l'E.N.E.L. o le aziende municipalizzate provvederanno alla redazione dei progetti esecutivi inerenti ai programmi d'intervento di cui al precedente articolo.

Tali progetti comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione, nelle zone rurali, dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura e delle attività connesse, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, vi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze nonchè la determinazione del relativo onere finanziario.

Sulla base della spesa prevista per ciascun progetto esecutivo, l'ente, o il comitato, che ha predisposto il programma di intervento, determinerà l'ammontare della spesa residua che rimane a carico dei singoli utenti e acquisirà il conseguente impegno finanziario degli interessati.

L'ente, o il comitato, di cui al comma precedente, provvederà al riscontro ed alla approvazione dei progetti esecutivi e ad assumere l'impegno a carico del bilancio regionale nei limiti delle somme accreditate ai sensi del precedente art. 4. L'ente o il comitato comunicano all'E N E.L. o alle aziende municipalizzate il nulla-osta per l'inizio dei lavori.

Art. 7.

Ad opere eseguite, sulla base dello stato finale dei lavori verificati in via amministrativa e tecnica, distintamente per ciascun progetto realizzato, l'ente — o il comitato — che ha approvato il progetto esecutivo liquiderà all'E.N.E.L. o alla azienda municipalizzata la quota di contributo a carico della Regione.

L'ente o il comitato, di cui al comma precedente, hanno facoltà di avvalersi, per la realizzazione degli adempimenti di cui alla presente legge, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Ai fini della erogazione dei contributi, sono autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria regionale, apposite aperture di credito a favore dei presidenti delle comunità montane, delle giunte provinciali e del comitato circondariale di Rimini, sia in conto della competenza che in conto residui.

Le aperture di credito suddette non possono superare lo importo assegnato territorialmente alle singole province, alle comunità montane o al comitato circondariale di Rimini ai sensi del precedente art. 4. I presidenti delle province, delle comunità montane e del comitato circondariale di Rimini dispongono la erogazione mediante appositi ordini di pagamento a firma dei presidenti stessi e dei responsabili degli uffici di ragioneria o, in assenza di essi, di un funzionario appositamente incaricato.

Per il funzionamento delle aperture di credito, di cui al precedente comma, si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme degli articoli 56-61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Le comunità montane, le province e il comitato circondariale di Rimini, nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, operano in collaborazione con i comuni interessati e svolgono altresì la consultazione delle organizzazioni economiche e sociali operanti nel settore.

Art. 9.

Le norme di attuazione della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla giunta regionale sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato, anche in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie.

Art. 11.

Si richiamano, in quanto applicabili e non contrastanti con le norme della presente legge, le disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare il quinto comma dell'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 12.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1974, la spesa di L. 4.000.000.000, cui l'amministrazione regionale fa fronte mediante la contrazione di mutui passivi per l'importo complessivo di lire 4.000.000.000, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 13.

Art. 13.

I mutui per il finanziamento degli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a venti anni ed un tasso non superiore al 7,50 % annuo, oneri fiscali esclusi.

E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 390.000 000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrattazione dei mutui, la operazione finanziaria di cui al primo comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto nel quinto comma, o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.

Alla maggior spesa di L. 390.000.000 prevista per l'esercizio 1975, nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n 281.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240.

Art. 14.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 20140. — Mutui per il finanziamento di interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento della elettrificazione rurale. (c.n.i.) (titolo V - categoria 1ª - rubrica 4ª - Mutui per il finanziamento di investimenti in campo economico) . . . . L. 4.000.000 000

PARTE SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 67600. — Interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale. (c.n.i.) (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 4ª) . . . . . L. 4.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° luglio 1974

FANTI

(5745)

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. **25**.

Rifinanziamento della legge regionale 14 novembre 1973, n. 35: « Interventi pubblici di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico-forestale nello ambito del territorio regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 96 *dell'*8 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi pubblici di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale, di cui all'art. 1 della legge regionale 14 novembre 1973, n. 35, è autorizzato, per l'esercizio 1974, lo stanziamento della somma di L. 2.800.000.000.

Detti interventi saranno attuati secondo la normativa degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale sopra citata, salvo quanto disposto nel successivo comma.

I programmi d'intervento, di cui all'art. 2 della predetta legge, saranno approvati dal consiglio regionale tenuto conto delle eventuali proposte programmatiche di intervento avanzate, per il territorio di rispettiva competenza, dalle comunità montane e dal comitato circondariale di Rimini nonchè per la residua parte del territorio dalle province.

Art. 2.

Copertura finanziaria

Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante la accensione di mutui per complessive L. 2.800.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 7,50 % annuo, oneri fiscali esclusi.

E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria, la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e d'interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 230.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrattazione dei mutui, la operazione finanziaria di cui al primo comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto nel quinto comma o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.

Alla maggiore spesa di L. 230 000 000 prevista per l'esercizio 1975 nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

Variazione al bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 20110. — Mutui per il finanziamento di interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva e per le spese di sistemazione idraulica nei terreni sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267 (c.n.i.) - (Titolo V - Categoria 1ª - Rubrica 4ª - Mutui per il finanziamento di investimenti nel campo economico) . . . . . L. 2 800.000.000

PARTE SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 67150. — Spese per l'attuazione degli interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva e per le opere di sistemazione idraulica nei terreni sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . . . . L. 2.800.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 luglio 1974

FANTI

(5965)

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. **26**.

Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 97 *dell'*8 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge si propone di favorire la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice, al fine di realizzare un ordinamento agricolo che trovi nell'impresa di proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa e nella sua organizzazione associata, l'elemento fondamentale del proprio sviluppo.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da coltivatori diretti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti ed altri manuali lavoratori della terra, singoli od associati, e da cooperative agricole di conduzione terreni sia in proprietà che con divisione dei terreni fra i soci.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo è stabilito, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di L. 700 milioni da destinare alla concessione del contributo regionale nel pagamento degli interessi sui mutui,

erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, per acquisto di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

La quota di tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è stabilita nella misura dell'uno per cento con riferimento ad una durata del mutuo di trent'anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione, che tuttavia non può essere inferiore a dieci anni.

Le annualità da ascrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sopra richiamati esercizi ed a quelli futuri, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate:

L. 700.000.000 per l'esercizio 1974;
L 1 400.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 2004;
L. 700.000.000 per l'esercizio 2005.

Art. 3.

La concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi non può essere cumulata, per gli stessi acquisti, con altre provvidenze contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni in materia.

I nulla-osta per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi statali vigenti in materia sono accordati sentito il parere della commissione provinciale già istituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.

Non è ammesso il trasferimento del beneficio se non previa autorizzazione dell'organo che ha emesso il nulla-osta.

Art. 4.

Alla liquidazione del contributo regionale sugli interessi per le operazioni di cui alla presente legge, si provvede con deliberazione della giunta regionale.

Il contributo sarà corrisposto direttamente agli istituti od enti dietro presentazione di elenchi conformi al disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in annualità costanti posticipate.

Art. 5.

Si richiamano, in quanto applicabili, oltre alle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, anche le disposizioni delle leggi attualmente in vigore in materia e, in particolare, delle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

Si richiamano altresì, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390.

Art. 6.

Le domande già acquisite agli atti degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dell'ispettorato agrario compartimentale per effetto delle leggi statali, si intendono utilmente presentate anche ai fini della presente legge, fermo restando quanto disposto dal primo comma del precedente art. 3.

Art. 7.

Non possono essere accolte domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.

In deroga a quanto disposto dal comma precedente, possono essere accolte le domande già presentate ai competenti uffici alla data del 31 marzo 1974 e ancora pendenti, anche se le relative operazioni di acquisto siano già state definite con la stipulazione di contratto notarile.

La disposizione di cui al comma precedente è valida anche ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 8.

La commissione provinciale di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è integrata e presieduta dal presidente della provincia o da un suo delegato.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge verranno adeguate alle disposizioni che saranno emanate dallo Stato in applicazione della direttiva comunitaria n. 159/72 del 17 aprile 1972.

Art. 10.

All'onere di L. 700.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio di previsione 1974, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio stesso.

Alla maggiore spesa di L. 700.000.000 autorizzata per l'esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con l'incremento naturale del fondo comune attribuito pro-quota alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 68600. — Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa (contributi in conto interessi sui mutui contratti per la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice) - (c.n.i.) - (Titolo II, Sezione IV, Rubrica 7ª, Categoria 11ª) L. 700.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo indiviso per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . L. 700.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 luglio 1974

FANTI

(5966)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741990)